

FAC SIMILE CONVENZIONE

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI PISA E L'ASSOCIAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ESTIVE DI CUI ALL'ART. 5, PRIMO COMMA LETT. D) DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 ESS.MM.II.)

Tra

Comune di Pisa, con sede in Pisa, Via degli Uffizi, 1 56100, C.F. 00341620508, rappresentato da ----- della Direzione Servizi Educativi – Cultura Dott....., domiciliata per la carica nella sede sopraindicata, che agisce in esecuzione della determinazione dirigenziale Direzione-09/** del ** avente ad oggetto **

e

Sig..... nato a e residente in via (C.F.....), in qualità di legale rappresentante dell'Associazione(in seguito "Associazione") con sede in ViaC.F./P.IVA

Premesso che:

- Il Comune di Pisa intende promuovere lo svolgimento delle attività estive rivolte a bambini e adolescenti in un'età compresa tra 0 e 14 anni da realizzare sul territorio comunale da parte di Associazioni del cd. Terzo Settore, sulla base di una programmazione progettuale che preveda la realizzazione di attività educative ludiche, sportive e/o di laboratorio;
- tale attività è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'art. 118 della Costituzione ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, quali appunto quelle delle attività estive per i bambini e adolescenti;
- Il Comune di Pisa con determinazione dirigenziale n.* del** ha approvato un avviso pubblico (allegato 1);
- l'Associazione/Cooperativa Sociale _____ ha presentato domanda e progetto per la realizzazione delle attività estive 2021 secondo quanto previsto dall' avviso approvato con determinazione dirigenziale n. ** del **

Si conviene quanto segue:

Art. 1 - Premessa

Le premesse e l'allegato fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

La convenzione ha per oggetto lo svolgimento delle attività estive da realizzare nella seguente struttura _____ ed è rivolta a bambini e adolescenti in un'età compresa tra _____ anni da svolgersi sulla base di una programmazione progettuale presentato e valutato che si allega alla presente convenzione (allegato 2).

Art. 3 - Durata

La convenzione avrà validità dal _____ al _____. La durata della convenzione termina con la chiusura delle attività estive e a quella data la presente convenzione si intende risolta di diritto, senza obbligo, né onere di disdetta, con eccezione della successiva attività di rendicontazione.

Art. 4 - Responsabilità e obblighi

L'Associazione si impegna a:

- rispettare tutte le normative di sicurezza e organizzare le attività secondo quanto previsto dalle

“linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19” della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche per le politiche della Famiglia Ministero della Salute del 21 maggio 2021 e/o i protocolli o linee guida che dovessero essere emanate nelle more dell'espletamento della procedura. In particolare si richiama l'attenzione a quanto previsto in merito a tutte le indicazioni per la protezione e controllo dell'infezione, sulla formazione sui temi della prevenzione Covid-19 degli educatori e animatori, sull'individuazione della figura del referente per Covid 19 e sulla tenuta del registro per la tracciabilità;

- svolgere le attività estive per almeno due settimane;
- svolgere una delle seguenti tipologie di campo estivo:
 - campo corto senza pasto, con durata di almeno 4 ore al giorno per 5 giorni alla settimana oppure
 - campo lungo con pasto con durata di almeno 6 ore al giorno per 5 giorni alla settimana
- garantire il rispetto degli standard previsti per il rapporto numerico tra personale e bambini/adolescenti (anche con disabilità grave);
- prevedere adeguata copertura assicurativa per il personale, per i minori iscritti, per responsabilità civile verso terzi, per danni causati a persone o a cose nello svolgimento dell'attività o conseguenti all'attività prestata
- rispettare scrupolosamente le normative vigenti sulle attività rivolte ai minori, quelle relative alla sicurezza sul lavoro, alla tutela della privacy e all'antipedofilia;
- se presente il servizio mensa, a rispettare la specifica normativa di riferimento e a garantire l'erogazione di diete speciali;
- nominare come coordinatore responsabile il/la sig. _____, che dovrà mantenere rapporti e contatti con l'Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Pisa;
- garantire l'apertura, la chiusura, la sorveglianza, la custodia, l'adeguata pulizia e il decoro degli ambienti utilizzati per il centro estivo;
- retribuire il personale assunto in conformità alle previsioni della vigente normativa;
- ammettere tutti gli utenti (residenti nel Comune di Pisa) che ne facciano richiesta, senza alcuna discriminazione in relazione a etnia, lingua, religione, fino ad esaurimento dei posti disponibili, accogliendo con priorità minori in situazioni legate a bisogni specifici (disabili, con disagio sociale e/o economico, ecc.);
- prevedere modalità e strumenti di monitoraggio e verifica della propria attività;
- effettuare la comunicazione di inizio attività trasmettendo la documentazione richiesta allo sportello on line del SUAP, se richiesta.
- - presentare tutta la documentazione richiesta;
- prevedere tariffe settimanali (da versarsi da parte dell'utenza direttamente a favore dell'associazioni che organizzano le attività) non superiori alle quote massime previste dal vigente sistema tariffario comunale per tale servizio, prevedendo altresì le tariffe agevolate secondo le fasce di ISEE ivi previste nell'avviso.

L'associazione esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare ad essa medesima e/o a terzi in conseguenza delle attività

L'Associazione esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che l'Associazione stessa dovesse instaurare per quanto previsto dalla ~~parte~~ convenzione.

Art. 5 - Liquidazione dell'importo a titolo di compartecipazione alle spese

L'erogazione dell'importo assegnato avverrà secondo le seguenti modalità:

- acconto, fino ad un massimo del 20% della somma complessiva assegnata a seguito di presentazione del numero degli iscritti e delle settimane di attività, da presentare all'ufficio entro e non oltre il 30/6/2021.
 - saldo, sulla base delle spese effettivamente rendicontate e sostenute
- In ogni caso la compartecipazione alle spese da parte dell'Amministrazione Comunale non potrà eccedere il 75% delle spese ammissibili e non sarà potrà essere superiore alla differenza tra le spese e le entrate previste nel piano economico presentato a rendiconto.
- Il gestore dovrà, entro 60 giorni dallo svolgimento delle attività estive, produrre la seguente documentazione:
- relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il

- grado di raggiungimento degli obiettivi;
- rendicontazione economica dell'attività oggetto del contributo (piano economico-finanziario) dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo;
- idonea documentazione giustificativa delle iscrizioni ricevute (ricevute e/o fatture emesse agli utenti) e delle spese effettivamente sostenute (fatture, scontrini parlanti, tutti con espresso riferimento alle attività estive e relative al periodo di svolgimento dello stesso) secondo quanto previsto dal precedente articolo 5 e 6;

Qualora il Soggetto beneficiario non presenti la rendicontazione totale o parziale delle spese sostenute il Comune di Pisa provvederà a ridurre la cifra da liquidare per il rimborso spese. Qualora le somme oggetto di acconto e già liquidate dall'Amministrazione Comunale fossero superiori a quanto rendicontato dall'Associazione, ovvero le spese rendicontate non fossero coerenti e/o ammissibili con le attività di cui al presente avviso, l'Associazione è obbligata a restituire entro 30 giorni dalla richiesta le somme non dovute.

Nessun importo sarà in ogni caso liquidato nel caso in cui:

- dal piano economico consuntivo risulti che il totale delle entrate sia superiore alle spese;
- vi sia la mancata realizzazione dell'attività sostenuta dall'importo assegnato ovvero la realizzazione sia sostanzialmente differente dall'ipotesi progettuale.

Art. 6 - Spese ammissibili e inammissibili

Sono ammissibili le spese di diretta imputazione allo svolgimento dell'attività estive e che, in fase di rendicontazione, dovranno essere effettivamente sostenute, regolarmente documentate e risultanti pagate in tempi immediatamente precedenti o comunque susseguenti alla data di svolgimento dell'iniziativa.

A mero titolo esemplificativo sono riconosciute ammissibili quali spese dirette di svolgimento:

- l'affitto per l'utilizzo – per i soli scopi dell'iniziativa – di locali, impianti o strutture;
- le spese di allestimento e di pulizia e sanificazione;
- le spese di noli di attrezzature e strumentazioni e attrezzature tecniche;
- le spese di pubblicità e promozione delle attività (inserzioni, manifesti, stampa, video, ecc.);
- polizza assicurativa;
- altre spese, di diretta imputazione allo svolgimento dell'iniziativa, da dettagliare e specificare.

Sono inoltre ammissibili le seguenti spese:

- spese per il personale, regolarmente documentate, compreso gli animatori e/o educatori, il coordinatore, e prioritariamente gli operatori di sostegno per i minori con disabilità e in possesso di certificazione ex legge 104/92 con gravità (art.3 co3);
- spese di segreteria (comprese utenze, collegamento telematico, cancelleria), purchè debitamente documentate e con indicata la quota parte richiesta a rimborso, relativa al periodo di svolgimento delle attività;

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere;
- qualsiasi spesa considerata di investimento se non strettamente connessa alla realizzazione del progetto.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009.

Art. 7 - Responsabilità delle Associazioni beneficiarie

L'Associazione beneficiaria esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare ad essa medesima e/o a terzi in conseguenza delle attività di cui al presente Avviso, ivi compreso l'uso proprio o improprio di beni mobili o immobili del Comune, ricevuti in consegna o comunque utilizzati, essendo le attività svolte direttamente dalle Associazioni.

L'Associazione esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che l'Associazione stessa dovesse instaurare per quanto previsto dalla convenzione.

Art. 8 - Cause di risoluzione, decadenza

Il rapporto convenzionale può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, con adeguato preavviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico senza che all'assegnatario nulla sia dovuto;

può comunque essere sospeso senza preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza.

Art. 9 - Responsabilità / Coperture assicurative

L'Associazione esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare all'associazione stessa e/o a terzi in conseguenza delle attività svolte.

L'operatività o meno delle polizze assicurative non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

L'Associazione, con effetto dalla data di decorrenza della presente convenzione, si obbliga a stipulare con primario Assicuratore e a mantenere in vigore, per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe, un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi di:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Pisa) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto della presente convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all'attività svolta ed oggetto della convenzione e, comunque, di tutti coloro dei quali l'Associazione si avvalga e per i quali la normativa vigente ponga a carico dell'Associazione l'iscrizione all'INAIL, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Art. 10 - Accertamenti e controlli sull'attività

Al Comune di Pisa è riservata ampia facoltà di controllo sull'attività svolta dall'Associazione rispetto alle attività esercitate anche attraverso sopralluoghi.

Art. 11 - Personale dell'Associazione e rapporti di lavoro

Il personale che collabora con l'Associazione risponderà per fatti illeciti, e per effetto della presente convenzione, non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra i dipendenti stessi e l'Amministrazione Comunale.

Il Comune di Pisa non assume alcuna responsabilità per quanto attiene ai rapporti di lavoro fra la Associazione ed i suoi dipendenti o prestatori d'opera.

L'Associazione è responsabile dell'osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e tutela dei lavoratori dipendenti e dei prestatori d'opera.

Art. 12 - Controversie

Per la definizione di qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine dell'assegnazione, è competente il Foro di Pisa.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 e ss. del Regolamento U.E. 2016/679 del 27 aprile 2016 (RGPD) il trattamento dei dati avverrà esclusivamente per i fini consentiti dalla legge e secondo le modalità di trattamento in essa definiti. L'informativa sul trattamento dei dati personali è consultabile sul sito all'indirizzo <https://www.comune.pisa.it/it/progetto-scheda/25607/Protezione-dati.html>.

Art. 14 - Norme finali e fiscali

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'Associazione sottoscrivendo la presente convenzione, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla

cessazione del rapporto.

Il presente contratto é esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi art. 82 comma 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pisa,

Comune di Pisa

L'Associazione
